

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA**

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Il **professor ANDREA MOROZZI** (CF. MRZNDR78M14D621Q),
residente in Firenze, via L. Morandi, n. 32 rappresentato e difeso dagli
Avvocati Fabio Colzi (CF. CLZFBA56C07D612F), Vittorio Chierroni (CF.
CHRVTR55M31F949G) e Gabriella Mattioli (MTTGRL71E60A390X) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio (Studio Legale Lessona), degli
ultimi due in Firenze, via de' Rondinelli, n. 2 (fax n. 055/264470, mail
vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it;
avvgabriellamattioli@puntopec.it; fabio.colzi@firenze.pecavvocati.it),
come da mandato a margine del presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex
lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4

nonché contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura Distettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l'annullamento

del Decreto Direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016 con il quale

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, con tutti i più ampi poteri e facoltà ivi compreso quello di farsi sostituire, di formulare ulteriori motivi aggiunti, istanze di sospensione e cautelari, rinunzie e comunque le domande tutte connesse al presente atto incluse le azioni esecutive gli Avvocati Fabio Colzi, Vittorio Chierroni e Gabriella Mattioli eleggendo domicilio presso lo studio degli ultimi due, in Firenze Via de' Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona).

(Prof. Andrea Morozzi)

per autentica

(Avv. Fabio Colzi)

(Avv. Vittorio Chierroni)

(Avv. Gabriella Mattioli)

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, la graduatoria di merito per la classe di concorso B20 -Laboratori di servizi enogastronomici, Settore Cucina nell'ambito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al già citato DDG n. 106 del 2016

nel ricorso RG. n. 782/2016

proposto per l'annullamento previa sospensione

anche mediante misura cautelare monocratica

del provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale è stata “cancellata” ovvero “annullata” ovvero “non inviata” la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016, e/o dell'eventuale provvedimento sempre di data e numero sconosciuti di non ammissione al medesimo concorso, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula eventuale riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, in

particolare, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016.

**** * * *

1 – Il professor Morozzi svolge da oltre 10 anni l'attività di docente presso vari istituti di istruzione secondaria statale e paritaria della Provincia di Firenze.

2 – Come noto, con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato indetto il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*” (doc. 1 depositato con il ricorso).

3 – Il professor Morozzi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti del bando, in data 26 marzo 2016, ha presentato la propria domanda di ammissione al concorso (doc. 2 depositato con il ricorso).

Prima dell'invio della stessa, il professor Morozzi si è, tuttavia, accorto, che, probabilmente per un “bug” del sistema informatico, la domanda di partecipazione al concorso conteneva un errore in quanto il conseguimento del diploma scolastico era indicato nell'anno “1996-1996”, anziché nell'anno “1996-1997” (doc. 2 depositato con il ricorso).

Il ricorrente, pertanto, spaventato anche dalle possibili conseguenze laddove tale errore fosse stato interpretato quale “falsa dichiarazione” ai sensi del DPR n. 445 del 2000, ha provveduto a modificare la domanda ed ha rinviarla (doc. 3 depositato con il ricorso).

Ed, in effetti, con mail sempre del 26 marzo (doc. 4 depositato con il ricorso), il Miur ha confermato al ricorrente che *“la domanda di partecipazione al concorso era stata regolarmente inoltrata e convalidata dal sistema informativo di riferimento al titolo di accesso”*.

3 – Nei giorni successivi, peraltro, il ricorrente ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istanze on line.it” verificando che la propria domanda risultava inoltrata.

4 – In data 29 aprile, tuttavia, il ricorrente, quando si è accorto che il proprio nominativo non era ricompreso negli elenchi di coloro che erano stati ammessi al concorso, ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istruzione.it”, apprendendo che la propria domanda era stata annullata.

Inoltre, in quella data, da una verifica delle comunicazioni allo stesso inoltrate dal sistema ha appreso che:

-risultava una comunicazione datata 26 marzo 2016 nella quale si affermava che la domanda dallo stesso presentata era stata “cancellata” in quanto lo stesso aveva operato *“in modifica” sull’istanza precedentemente inoltrata*” (doc. 5 depositato con il ricorso);

-risultava, inoltre, una comunicazione del 29 marzo 2016 nella quale si

affermava che *“la domanda di partecipazione al concorso ordinario di DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 risulta inserita, ma non inoltrata”* (doc. 6 depositato con il ricorso).

5 – A seguito della lettura di tali comunicazioni, il ricorrente ha, immediatamente, cercato un confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di comprendere quali problematiche c’erano state con la propria domanda e quali rimedi, eventualmente, avrebbero potuto essere adottati (cfr. docc. 7 ed 8 depositati con il ricorso).

Tali comunicazioni sono, tuttavia, rimaste senza esito.

6 – In ragione del grave pregiudizio per la propria carriera professionale, ed in ultima istanza, per la propria vita, il ricorrente, appreso che in data 17 maggio si sarebbe svolta una sezione suppletiva delle prove concorsuali in favore di quei candidati che avevano, *medio tempore*, ottenuto un provvedimento cautelare di ammissione al concorso da parte del giudice amministrativo, si è, quindi, spontaneamente presentato presso la sede del Convitto Nazionale Cicognini.

La Commissione, pur non potendo far sostenere la prova al ricorrente, al termine di alcune verifiche effettuate anche presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha tuttavia dato atto che *“probabilmente l’assenza del candidato negli elenchi è dovuto ad un mero errore tecnico informatico”* (doc. 9 depositato con il ricorso).

7 - Il professor Morozzi, quindi, si è visto costretto ad impugnare il

provvedimento con il quale è stata annullata e/o cancellata, ovvero e comunque, è stata disposta eventualmente la propria esclusione dal concorso, nonché tutti gli atti allo stesso presupposti e/o comunque connessi, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti anche mediante la pronuncia di apposita misura cautelare ante causam.

Il ricorso, iscritto al n. 782/2016 del Ruolo Generale di codesto Ecc.mo Tar, è articolato in tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo si è dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in quanto la mancata partecipazione del professor Morozzi al concorso, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, sarebbe imputabile unicamente "*ad un mero errore tecnico informatico*" in alcun modo addebitabile allo stesso.

Nel secondo motivo, si è lamentata l'illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo del difetto di motivazione e, comunque, dei presupposti per l'annullamento della domanda da parte dell'Amministrazione.

Con il terzo motivo, infine, si è dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in quanto non preceduti da alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

8 – A seguito del deposito del ricorso, con decreto n. 263/2016 del 6 giugno 2016, il presidente del Tar Toscana **ha accolto la misura**

cautelare monocratica richiesta ammettendo con riserva il professor

Morozzi alle prove concorsuali e fissando per la discussione dell'istanza

cautelare la camera di consiglio del 22 giugno 2016.

Tale decreto monocratico è stato trasmesso a mezzo pec dai difensori del professor Morozzi all'Ufficio Scolastico Regionale chiedendone l'immediata attuazione (cfr. doc. 13).

9 - Alla camera di consiglio del 22 giugno 2016, poi, il Collegio con l'ordinanza n. 313/2016 del 23 giugno 2016, ha confermato il decreto presidenziale accogliendo l'istanza cautelare proposta, fissando, per la discussione del ricorso, l'udienza del 24 maggio 2017 e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1000 per onorari oltre accessori come per legge.

10 – Il professor Morozzi, a mezzo dei propri difensori, ha, quindi, diffidato formalmente l'Ufficio Scolastico Regionale ha dare attuazione all'ordinanza cautelare ed a provvedere al pagamento delle spese di lite (doc.14)

Anche tale diffida è, tuttavia, rimasta senza esito.

Peraltro, ad oggi, sono anche trascorsi i termini per la proposizione dell'appello e, dunque, **tale provvedimento cautelare è ormai divenuto definitivo.**

Il professor Morozzi, pertanto, si è visto costretto anche ad agire ai sensi dell'art. 59 del c.p.a. per ottenere l'esecuzione del provvedimento

cautelare di codesto Ecc.mo Collegio (doc.15).

11 – E', peraltro, con non poca sorpresa che il professor Morozzi ha appreso che, non soltanto l'Ufficio Scolastico Regionale non aveva dato seguito a quanto previsto nell'ordinanza cautelare di codesto Ecc.mo Tar, ma che, addirittura, in aperta violazione della stessa, con il decreto direttoriale n. n.0000557 del 13 settembre 2016, ha provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso di cui si discute, senza neppure disporre la convocazione dello stesso per lo svolgimento delle prove concorsuali.

12 – La graduatoria generale di merito approvata con il decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016, è, quindi, evidentemente illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente che, quindi, avverso la stessa si vede costretto a proporre i seguenti:

MOTIVI AGGIUNTI di RICORSO

Illegittimità derivata

Come già evidenziato nella parte espositiva, il professor Morozzi, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato gli atti con i quali non è stato allo stesso consentito di partecipare al concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per la classe di concorso B20.

Con il decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016, impugnato con il presente atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la

Toscana ha approvato la graduatoria di merito del concorso per la classe di concorso per la quale ha partecipato il ricorrente.

Dall'illegittimità – quale sarà accertata – degli atti che non hanno consentito al professor Morozzi di partecipare al concorso, per le pregiudiziali ed assorbenti censure avverso gli stessi dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio, non potrà che discendere, dunque, **l'illegittimità in via derivata, anche del decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana impugnato con i presenti motivi aggiunti.**

**** **

2)Violazione e/o falsa applicazione art. 21 -septies legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione ed elusione del giudicato

Violazione e/o falsa applicazione artt. 55 e ss. c.p.a

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia del procedimento amministrativo, travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà

Come già evidenziato nella parte espositiva, codesto Ecc.mo Tar dapprima con il decreto monocratico n. 263 del 2016 e, poi, con l'ordinanza collegiale n. 316/2016, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal professor Morozzi, ammettendo lo stesso con riserva allo svolgimento delle prove concorsuali.

Ciò nonostante l'Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito del concorso senza neppure convocare il ricorrente allo svolgimento delle prove che, peraltro, al momento dell'adozione dei provvedimenti di codesto Ecc.mo Tar non erano ancora cominciate.

E', tuttavia, evidente la nullità, ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, della graduatoria di merito qui impugnata che è stata approvata in violazione del provvedimento cautelare di codesto Ecc.mo Collegio.

In proposito, infatti, la giurisprudenza ha affermato che *“Anche se è vero che l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 dispone la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività (come una pronuncia cautelare), sulla base di una equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, deve riconoscersi la nullità dei provvedimenti violativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusta il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c. proc. amm. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c. proc. amm. che, alla lett. c), prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare”* (così Cons. Stato, Sez. V, 07/06/2013, n. 3133).

Ed ancora che “l’art. 21-septies l.n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell’atto violativo del giudicato, trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o elusione delle statuizioni contenute in un’ordinanza cautelare non più soggetta a gravame” (così Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48)

2.2 – Non solo.

Come già evidenziato, infatti, l’ordinanza cautelare collegiale non è stata neppure impugnata dall’Amministrazione resistente ed è, quindi, a questo punto divenuta definitiva.

Dal ch  appare ancor pi  incomprensibile il comportamento dell’Amministrazione che, da un lato, non ha impugnato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del professor Morozzi, facendo, quindi, in sostanza acquiescenza allo stesso, e dall’altro approva la graduatoria di merito senza neppure dare al medesimo esecuzione.

Da qui l’illegittimit  della graduatoria di merito anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’amministrazione, oltre che per contraddittoriet .

**** * * *

Ai fini degli artt. 133 e segg. del c.p.c. modificato dalla legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo fax: n. 055/264470 o a mezzo di posta elettronica e-mail ai seguenti indirizzi: vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it; avvgabriellamattiolini@puntopec.it

**** * * *

Ai fini delle norme sul contributo unificato il ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma che lo stesso è esente al pagamento del contributo come da dichiarazione già prodotta con il ricorso.

*** ** ***

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia accogliere il ricorso ed i presenti motivi aggiunti e per l'effetto voglia annullare e/o dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di ragione e di legge nonchè con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Firenze, 10 ottobre 2016

(Avv. Vittorio Chierroni)

(avv. Gabriella Mattioli)

RELATE di NOTIFICA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 53/1994, io sottoscritto Avv. Vittorio Chierroni, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Firenze al n. 6028, appositamente autorizzato dal Consiglio dello stesso Ordine in data 7 gennaio 2009, previa iscrizione

al n. 2115 del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA**

RICERCA in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nel domicilio eletto, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. 76717033551-5 spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale

al n. 2116 del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto **all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Direttore Generale pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nel domicilio eletto in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. 76717033552-6 spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale

al n. 2117 del mio registro cronologico ho notificato il suesteso atto **alla signora Antonina Latona**, residente in Via Senese Romana n°3 Cap 50053 Empoli trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata n. 76717033553-7 spedita dall'Ufficio Postale e nella data indicati nel timbro postale